

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 712

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
povertà delle famiglie in Italia

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sulla povertà delle famiglie pone un problema politico di grande rilievo. Basti pensare alle proporzioni che la povertà sta assumendo in Italia: l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha calcolato che nel nostro Paese sono povere il 12,3 per cento delle famiglie; nel Mezzogiorno si trovano il 63 per cento delle famiglie povere, ma il fenomeno è in aumento anche al nord (dove le famiglie povere sono passate dal 5 per cento al 5,7 per cento) quanto al centro (dall'8,8 per cento al 9,7 per cento). Non sono estranee a tale crescita recenti politiche di taglio ai servizi sociali e l'aumento dell'inflazione che indebolisce il potere d'acquisto e getta nella povertà molte famiglie.

Il primo punto per la elaborazione di una strategia efficace di lotta a tale fenomeno è comprenderne le dimensioni, individuarne le cause effettive, avviare una politica sociale che combatta realmente il fenomeno.

Per queste ragioni il presente disegno di legge prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che faccia luce sulla reale natura e portata del fenomeno povertà in Italia, al fine di attuare

un'opportuna politica di sostegno e di aiuto sostanziale alle famiglie povere.

L'oggetto dell'attività della Commissione sarà effettuare una indagine sulla povertà delle famiglie in Italia, e delineare strategie e soluzioni operative per fare fronte al fenomeno. La Commissione sarà composta da quattordici senatori e quattordici deputati nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e di tutte le amministrazioni pubbliche. L'attività ed il funzionamento della Commissione saranno disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

A conclusione dei suoi lavori, entro un anno dalla sua costituzione, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione finale sull'indagine; potranno essere presentate più relazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Commissione parlamentare di inchiesta
sulla povertà delle famiglie in Italia)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà delle famiglie in Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di effettuare una indagine sulla povertà delle famiglie in Italia, e di delineare strategie e soluzioni operative per fare fronte al fenomeno.

2. La Commissione è composta da quattordici senatori e quattordici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

3. Il presidente della Commissione è nominato di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

4. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e di tutte le amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

(Costituzione e funzionamento)

1. La Commissione è convocata per la propria costituzione dai Presidenti dei due rami del Parlamento ed elegge fra i propri componenti due vicepresidenti e due segre-

tari, che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.

2. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

4. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Art. 3.

(Relazione finale e obbligo del segreto)

1. A conclusione dei suoi lavori, entro un anno dalla sua costituzione, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione finale sull'indagine.

2. Se ai fini della redazione della relazione finale di cui al comma 1 non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti dell'inchiesta.

4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 4 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

6. Le stesse pene di cui al comma 5 si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblici o renda comunque noti, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

